



0001186/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*APPALTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 21522/2008

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 186

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 84

Dott. LUIGI PICCIALLI - Presidente - Ud. 29/10/2014
Dott. BRUNO BIANCHINI - Consigliere - PU
Dott. CESARE ANTONIO PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. FELICE MANNA - Consigliere -
Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21522-2008 proposto da:

CONDOMINIO di VIA GATTI 38 in RIVOLI c.f. 95511130015

in persona dell'Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 51, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO

ZOPPIS, che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato RICCARDO PRANDI;

- *ricorrente* -

contro

TRIFONE BOLLANO VITTORIO TRFVTR57M10L219S,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA

2014

2188

- 1 -

38, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO SABBADINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCHIARDI PIERO;

- c/ric e ric. incidentale -

contro

MAPLEX SRL p.iva 04010240012 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MONTEROSSO, che la rappresenta e difende;

- c/ric e ric. incidentale -

nonchè contro

ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.a. in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1576/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2014 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l'Avvocato EUGENIO ZOPPIS, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato GIANCARLO SABBADINI, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale Sig. Bollano Trifone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo, del secondo, del terzo e quinto motivo del ricorso principale, per l'assorbimento o per il rigetto degli altri; per l'inammissibilità del ricorso incidentale TRIFONE e per il rigetto del ricorso incidentale della MAPLEX S.r.l..



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dell'11/1/2001 il Condominio di Rivoli, via Gatti 38, esponeva di avere concluso con la società Maplex s.r.l. un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di risanamento e impermeabilizzazione di box nello stabile condominiale fissando un termine per la loro ultimazione e una penale per il caso di ritardo; tuttavia le opere realizzate erano difettose in quanto nei box sottostanti si verificavano infiltrazioni di acqua al di sotto delle superfici rifatte, infiltrazioni che l'appaltatrice si era impegnata a eliminare; l'appaltatrice invece non eliminava le cause delle infiltrazioni, non terminava le opere, non rispettava i termini di ultimazione dei lavori.

Tanto premesso conveniva in giudizio:

- la società Maplex chiedendone la condanna a completare i lavori, ad eliminare a sue spese le difformità e i vizi, al risarcimento del danno, al pagamento della penale per il ritardo nella consegna delle opere;

- Trifone Bollano, quale progettista e direttore dei lavori per il risarcimento dei danni provocati da errori progettuali (relativi ad un giunto di dilatazione raccordato al muro controterra con



l'effetto di rendere necessarie varianti e modifiche), assumendo che con i suoi errori aveva contribuito al verificarsi del danno prodottosi per l'inosservanza dei termini contrattuali e per la cattiva qualità delle opere realizzate.

L'appaltatrice opponeva la decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia, l'avvenuta ultimazione dei lavori, l'assenza di responsabilità dei ritardi, addebitabili invece a responsabilità del committente e in riconvenzionale chiedeva il pagamento del saldo prezzo al netto del costo dei lavori di sistemazione di aree verdi, non eseguiti per la mancanza di indicazioni del condominio circa la collocazione della canaletta di scolo delle acque.

Il direttore lavori contestava ogni addebito e, debitamente autorizzato, chiamava in causa la Zurigo Assicurazioni presso la quale era assicurato, perché fosse condannata a corrispondergli le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento.

L'assicuratore eccepiva l'inoperatività della polizza sostenendo che al momento della conclusione del contratto l'assicurato era a conoscenza dei fatti che comportavano la propria responsabilità.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



Con sentenza del 6/6/2005 il Tribunale di Torino che rilevava:

- che alcuni lavori erano rimasti ineseguiti e non era stato redatto un verbale di ultimazione, né un verbale di collaudo;
- che il ritardo addebitabile all'impresa era di soli 28 giorni, mentre per il residuo il ritardo era riconducibile a richieste dello stesso Condominio;
- che la penale doveva essere ridotta da lire 250.000 al giorno a lire 53.571 tenuto conto del modesto importo dei lavori oggetto di ritardo;
- che erano stati accertati dal CTU inconvenienti quali infiltrazioni e ristagni di acqua causati in parte dalla non corretta esecuzione delle opere da parte dell'impresa e in parte nella errata progettazione del geometra Trifone Bollate; in particolare le cause erano ravvisate, per alcuni box, nella non corretta esecuzione di un giunto longitudinale, per altri box in parte nella stessa causa, in parte nel muro controterra, in parte nell'inidonea pendenza della pavimentazione della corsia di manovra e, per i box al piano terra, nella non corretta impermeabilizzazione orizzontale della copertura e nella non corretta esecuzione del giunto trasversale; gli inconvenienti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W.P.' or similar, located at the bottom right of the page.



provocati dall'inidonea pendenza dovevano essere addebitati al progettista;

- che il Condominio aveva inizialmente proposto una domanda di adempimento del contratto per le opere non finite e di esatto adempimento per le opere che presentavano difetti, ma la garanzia ex art. 1667 c.c. non poteva trovare applicazione in quanto mancava il presupposto dell'integrale esecuzione dell'opera;

- che in ogni caso il committente, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva abbandonato la domanda di adempimento, coltivando solo la domanda risarcitoria, già proposta con la citazione e che era ammissibile in quanto nella vigenza del contratto il committente può chiedere, invece dell'adempimento, il risarcimento dei danni e la domanda può essere proposta nel termine decennale sulla base dei principi generali in materia di adempimento contrattuale.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale condannava:

- il condominio al pagamento del saldo prezzo,
- l'appaltatrice al risarcimento del danno pari al costo per l'eliminazione dei vizi (euro 35.615,00) ed euro 774,68 per la penale per ritardo,
- il progettista Trifone Bollano a risarcire il danno ad esso imputabile (relativo al ristagno delle acque



meteoriche), pari ad euro 14.620,00 (erroneamente indicato in euro 7.137,43);

- l'assicuratore a pagare all'assicurato la corrispondente somma.

La sentenza era appellata da Maplex e, con appello incidentale, da Trifone Bollano e dal Condominio.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 15/10/2007 dichiarava inammissibili le domande risarcitorie proposte dal Condominio contro l'appaltatrice e contro Trifone Bollano, eliminava le rispettive pronunce di condanna e, di conseguenza, rigettava la domanda proposta da Trifone Bollano contro l'assicuratore; rigettava l'appello incidentale del Condominio contro l'appaltatrice.

La Corte di Appello rilevava:

- che la domanda del Condominio, di condanna al risarcimento del danno per equivalente, proposta solo con la precisazione delle conclusioni, era domanda nuova rispetto all'iniziale domanda di adempimento del contratto; la domanda di risarcimento del danno in forma specifica (per l'eliminazione a spese e cura dell'appaltatrice delle difformità e vizi) era invece inammissibile non potendo essere azionata la garanzia di cui all'art. 1668 c.c. in quanto le opere non erano



completate; l'ulteriore domanda di risarcimento danni non poteva includere i danni oggetto di domanda di risarcimento in forma specifica;

- che la domanda di risarcimento per equivalente comportava un mutamento non quantitativo, ma qualitativo del petitum in quanto nella domanda di risarcimento in forma specifica non poteva intendersi ricompresa la domanda di risarcimento per equivalente che costituisce un petitum mediato completamente diverso da quello originario;

- che la penale era stata contrattualmente prevista solo per il ritardo nell'ultimazione dell'opera (essendo prevista per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori) e non per il ritardo di un'opera incompiuta e quindi non poteva trovare applicazione nel caso concreto, nel quale i lavori non erano mai stati ultimati;

- che la sentenza appellata era viziata da ultrapetizione in quanto era stato liquidato un danno per vizi afferenti alla pavimentazione della corsia di manovra dei garage che non era stato dedotto dall'attore (se non tardivamente, da parte del c.t.p. del condominio) che si era limitato a chiedere il risarcimento dei danni da infiltrazioni di acque

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



provenienti dai soffitti dei boxes; la relativa domanda era quindi inammissibile sin dal primo grado;

- che il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del progettista, in quanto ravvisabile solo sulla responsabilità per il ristagno delle acque dovuto all'erronea pendenza, doveva essere rigettata per effetto dell'inammissibilità di quest'ultima domanda risarcitoria, non tempestivamente proposta;

- che di conseguenza veniva meno anche la condanna dell'assicuratore a garantire il proprio assicurato.

Il Condominio ha proposto ricorso affidato a sei motivi.

La Maplex ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato con riferimento alla qualificazione della domanda proposta con la citazione del primo grado, da qualificarsi a suo dire come domanda di esecuzione del contratto e con riferimento al mancato rilievo della tardività della modifica della domanda; ha resistito con controricorso anche Bollano Trifone, mentre è rimasta intimata la Zurigo Assicurazioni.

All'udienza del 5/3/2010 la causa è stata rinviata per la produzione, da parte del Condominio, della delibera

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



condominiale che autorizza l'amministratore a proporre ricorso per cassazione.

Trifone Bollano nell'intestazione ha definito il proprio controricorso come controricorso e ricorso incidentale, ma non ha formulato alcun specifico motivo, corredato da pertinente quesito, di ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il Condominio ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2058 e 112 c.p.c. con riferimento alla ritenuta inammissibilità della sostituzione della domanda di risarcimento in forma specifica (avente per petitem l'eliminazione delle difformità e vizi delle opere appaltate) con la domanda di risarcimento per equivalente (avente per petitem la condanna della convenuta al pagamento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e difetti); conseguentemente la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata su una domanda invece proposta.

Il ricorrente, formulando il quesito ex art. 366 bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile *ratione temporis*, chiede se nella domanda di risarcimento in forma specifica sia da ritenersi inclusa la domanda di



risarcimento per equivalente e se la Corte di Appello abbia errato dichiarando inammissibile, in quanto nuova, la domanda di risarcimento per equivalente proposta in sede di precisazione delle conclusioni in sostituzione di quella originaria di risarcimento in forma specifica mediante eliminazione delle difformità e vizi delle opere appaltate.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione agli artt. 183, 189 e 112 c.p.c. e sostiene che siccome la domanda di risarcimento per equivalente costituisce un minus rispetto a quella di risarcimento in forma specifica, la sua sostituzione a quella di risarcimento in forma specifica non contrasta con le regole di cui agli artt. 183 e 189 c.p.c. essendo consentita in sede di precisazione delle conclusioni la modifica riduttiva e formulando il quesito di diritto chiede se nel precisare le conclusioni sia consentita la riduzione del petitum e se correttamente o meno sia stata dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento per equivalente in sostituzione di quella di risarcimento in forma specifica.

2.1 Con ricorso incidentale condizionato Maplex insiste per la declaratoria di tardività e inammissibilità

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke followed by a series of loops and a horizontal stroke at the bottom.



della domanda di risarcimento per equivalente che avrebbe modificato l'iniziale domanda di esecuzione del contratto, deduce la violazione degli artt. 183 c.p.c. e 112 c.p.c. e formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. chiede se "incorre nella violazione dell'art. 183 e 112 c.p.c. il giudice del merito che si pronuncia su una domanda avanzata, modificata o precisata oltre i termini perentori concessi dalle parti ex art. 183 c.p.c e quindi in sede di precisazione delle conclusioni"

3. I primi due motivi di ricorso e il ricorso incidentale devono essere trattati congiuntamente in quanto attengono all'unitaria censura della ritenuta inammissibilità (in accoglimento del primo motivo di appello di Maplex) della domanda di risarcimento per equivalente che invece era stata accolta nel merito dal giudice del primo grado dal giudice di primo grado.

3.1 I due motivi di ricorso, unitariamente considerati, quanto alla loro formulazione e ai relativi quesiti, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente Maplex, sono ammissibili perchè dal richiamo alle norme processuali e sostanziali, dall'esposizione dei motivi e dai relativi quesiti risultano evidenti il contenuto e le ragioni di



censura, ravvisate nell'omessa pronuncia sul merito domanda di risarcimento per equivalente, dichiarata inammissibile perchè ritenuta domanda formulata solo con la precisazione delle conclusioni e mai formulata in precedenza.

La controricorrente Maplex ripropone, con ricorso incidentale condizionato, l'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento per equivalente ai sensi dell'art. 1453 e 1454 c.c. sia in quanto domanda nuova rispetto alla domanda iniziale con la quale si chiedeva l'esecuzione del contratto, sia perchè il giudice non avrebbe potuto pronunciarsi su una domanda proposta o modificata oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c.

I motivi di ricorso sono fondati mentre il ricorso incidentale è inammissibile perchè non corredato da un pertinente quesito di diritto, trattandosi di quesito così testualmente formulato: *"incorre nella violazione degli artt. 183 e 112 c.p.c. il giudice del merito che si pronunci su una domanda avanzata, formulata o precisata oltre i termini perentori concessi alle parti ex art.183 c.p.c. e quindi in sede di precisazione delle conclusioni"*.

Nella vigenza dell'art. 366 bis c.p.c., il quesito di



diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poiché, in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l'indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ., consiste proprio nell'imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. 24/07/2008 n. 20409)

La corretta formulazione del quesito esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli, in forma interrogativa e non assertiva, il principio giuridico di cui chiede l'affermazione (Cass. 19892/09); questi presupposti non ricorrono nella fattispecie, nella quale nel quesito manca l'indicazione della fattispecie concreta e lo stesso quesito si risolve in una mera affermazione di carattere generale che nessuno pone in dubbio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



La questione proposta nel ricorso incidentale può essere invece esaminata nel merito integrando una mera difesa, tuttavia infondata.

In primo luogo si osserva che il Condominio non ha qualificato la propria iniziale domanda in termini di garanzia per vizi, essendosi limitato a chiedere, quanto alle opere non ancora eseguite (la sistemazione dell'area verde deteriorata in conseguenza degli interventi appaltati, risanamento dell'intradosso del solaio costituente il soffitto delle rimesse, per un importo complessivo di euro 3.000), il loro completamento e, quanto alle opere male eseguite (gli interventi di impermeabilizzazione che non avevano eliminato le infiltrazioni) la condanna dell'appaltatrice all'eliminazione dei vizi a sue spese e cura oltre al risarcimento danni; infine, ha chiesto la condanna di Maplex al pagamento della penale contrattuale per ritardo.

Pertanto, con riferimento all'eliminazione dei vizi per le opere già eseguite, ma male eseguite, che compromettevano l'impermeabilizzazione e determinavano infiltrazioni, esclusa la possibilità di far valere la speciale garanzia ex art. 1668 c.c. che presuppone il totale compimento dell'opera, il Condominio faceva

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



valere la comune responsabilità contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c. che non è esclusa dalle disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. che integrano, senza escluderli, i normali principi in materia di inadempimento contrattuale che rimangono applicabili quando, come in questo caso, l'opera non sia stata completata (Cass. 6/4/2006 n. 8103).

Passando quindi ad esaminare l'iniziale domanda di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1453 c.c. al contraente inadempiente può essere chiesto dall'altro contraente, l'adempimento o la risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno che quindi viene a configurarsi come strumento ulteriore e generale rispetto ai due principali dell'adempimento e della risoluzione; il risarcimento per equivalente costituisce, dunque, un modo generale e tipico di risarcimento mediante l'attribuzione di una somma di denaro commisurata al pregiudizio.

Il risarcimento in forma specifica inizialmente domandato con la richiesta di eliminazione dei vizi che provocavano infiltrazioni nelle proprietà condominiali (tale dovendo essere correttamente qualificata quell'iniziale domanda che riguardava opere già eseguite), oltre al risarcimento danni, si differenzia

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



dall'attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento per equivalente, ma possiede la medesima natura risarcitoria essendo diretto a far conseguire al creditore una prestazione che viene a surrogare quella inadempita, ma che non si identifica con essa.

Secondo principi pacifici in giurisprudenza (ex plurimis, Cass. 16/6/2005 n. 12964 e, in fattispecie differente, ma sempre affermando che la richiesta di risarcimento per equivalente costituisce mera emendatio libelli, Cass. 23/1/2009 n. 1700; in precedenza, Cass. n. 2613/2001; Cass. n. 380/97; Cass. n. 8797/93) il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del patrimonio del creditore, che si realizza mediante l'attribuzione al creditore di una somma di danaro pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta, e, quindi, si atteggia come la forma tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell'inadempimento del debitore, mentre il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'eadem res dovuta, tende a realizzare una forma più ampia di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l'oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale. Ne consegue che costituisce una semplice limitazione della domanda la richiesta di risarcimento per equivalente allorché sia stato originariamente richiesto, in giudizio, il risarcimento in forma specifica.

La domanda era stata formulata per ottenere l'eliminazione dei vizi di opere già eseguite da anni (v. pag. 8 della sentenza di appello nel riferimento all'abbandono del cantiere dal 1999 che era contestato da Maplex in data 3/9/1999) e, persistendo i vizi al momento della precisazione delle conclusioni della causa iniziata nel 2001, la domanda di risarcimento per equivalente doveva intendersi già ricompresa nella iniziale più ampia domanda di risarcimento in forma specifica attraverso la eliminazione dei vizi; va aggiunto, con riferimento alla difesa di Maplex relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c., che, per giurisprudenza di questa Corte, che qui si condivide e che è applicabile anche nella presente fattispecie per le ragioni sopra evidenziate, rientra addirittura nei poteri discrezionali del giudice del merito attribuire

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica come domandato dall'attore costituendo il risarcimento per equivalente un "minus" rispetto al risarcimento in forma specifica e intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, con la conseguenza che non incorre nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. il giudice ancorchè pronunci d'ufficio una condanna al risarcimento per equivalente (cfr. Cass. 28/1/2013 n. 259; Cass., 18/1/2002 n. 552; Cass. 17/2/2004 n. 3004; Cass. 8/3/2006, n. 4925). Questi stessi principi sono stati richiamati da ultimo da Cass. S.U. 28/5/2014 n. 11912 laddove si è evidenziato:

- che il risarcimento del danno in forma specifica e quello per equivalente sono espressione della medesima esigenza di eliminazione del pregiudizio derivante dall'illecito e si distinguono fra loro esclusivamente per le differenti modalità di attuazione;
- che tali distinte modalità attuative sono del tutto fungibili fra loro, essendo entrambe riconducibili alla comune finalità di porre riparo agli effetti negativi dell'illecito.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. P.' or similar, located at the bottom right of the page.



La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione ai due motivi accolti con rinvio a diversa sezione della Corte di Appello di Torino che si atterrà al seguente principio di diritto:

il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del patrimonio del creditore, che si realizza mediante l'attribuzione al creditore di una somma di danaro pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta e, quindi, si atteggia come la forma tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell'inadempimento del debitore, mentre il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'eadem res dovuta, tende a realizzare una forma più ampia di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l'oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale. Ne consegue che costituisce una semplice riduzione della domanda o comunque una distinta modalità attuativa del diritto fatto valere la richiesta di risarcimento per

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



equivalente allorché sia stato originariamente richiesto, in giudizio, il risarcimento in forma specifica.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 324, 112 c.p.c.

Nel motivo il Condominio ricorrente censura la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui ha riformato la sentenza appellata quanto alla condanna dell'appaltatrice a pagamento della penale per il ritardo.

Il ricorrente sostiene che nel motivo di appello non era contestata l'astratta applicabilità della penale per il ritardo e la qualifica di penale per ritardata consegna di lavori finiti, ma solo la sopravvenuta inefficacia della penale in quanto concordata prima di successive variazioni in corso d'opera e sospensioni lavori per difficoltà insorte tra condominio e terzi, che avrebbero reso necessaria una nuova pattuizione sulla penale.

La Corte di Appello, tuttavia, avrebbe deciso sul merito della spettanza della penale in forza di argomenti del tutto avulsi rispetto al motivo di appello.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



La Corte di Appello aveva infatti qualificato (o interpretato) la penale non già come penale per ritardo di un'opera incompiuta, ma come penale per ritardo nell'ultimazione dell'opera completa, senza che questa qualificazione fosse stata esaminata dal primo giudice o dedotta dalle parti.

Siccome proprio sulla base del tale argomento, mai oggetto di discussione tra le parti, la domanda di pagamento della penale era stata decisa e rigettata, il ricorrente censura la sentenza per ultrapetizione e formulando il quesito di diritto, chiede se il giudice di appello possa estendere le sue statuizioni a punti che non sono neppure implicitamente ricompresi nei motivi di impugnazione o mutare la qualificazione operata dal primo giudice in assenza di specifico gravame, in presenza di un motivo di appello inteso ad ottenere la declaratoria di inefficacia della penale per cause sopravvenute alla sua stipula.

3.1 In primo luogo si deve rilevare che né le parti né il giudice del primo grado avevano qualificato la penale, ma il giudice di primo grado aveva considerato il periodo dal 19/2/1997 al 28/4/1999 (data in cui il direttore lavori aveva comunicato che l'impresa aveva ultimato le impermeabilizzazioni) quale periodo di

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'C.A.' or similar, written in a cursive style.



complessiva esecuzione dei lavori e rispetto a questo periodo ha calcolato 28 giorni di ritardo addebitabile all'impresa.

Pertanto non può sostenersi che vi sia un giudicato sulla qualificazione della penale, trattandosi, appunto, di questione mai dibattuta tra le parti, né considerata dal giudice di primo grado.

Siccome con l'atto di appello era stata contestata la debenza della pur modesta (euro 775,00) penale liquidata dal giudice di primo grado, la Corte di Appello, per decidere sul merito della richiesta aveva appunto il dovere e il potere di qualificare la penale, così che deve escludersi che sia incorsa nei vizi denunciati nel motivo che deve quindi essere rigettato.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 329 e 112 c.p.c. e sostiene che la Corte di Appello, dopo avere rigettato, per inammissibilità, la domanda risarcitoria del Condominio nei confronti di Bollano Trifone non avrebbe potuto eliminare la condanna dell'assicuratore di quest'ultimo a garantirlo per quanto fosse tenuto a pagare al danneggiato perché la Zurigo Assicurazioni aveva fatto acquiescenza alla condanna (pronunciata a favore dell'assicurato) dichiarando di avere adempiuto



l'obbligo di garanzia e di non volere proporre impugnazione, chiedendo la conferma della sentenza nei punti che la riguardavano.

Il Condominio espone che se fosse mantenuta ferma l'eliminazione della condanna dell'assicuratore, avendo già ricevuto per effetto dell'intervento dell'assicuratore, quanto l'assicurato era stato condannato a pagare in forza della sentenza di primo grado, si troverebbe a dovere restituire le somme al predetto.

4.1 Il motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi e dal conseguente rinvio alla Corte di Appello di Torino che dovrà riesaminare la questione all'esito della sua decisione di merito.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione all'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla ritenuta inammissibilità della domanda di risarcimento del danno conseguente ai vizi afferenti alla pavimentazione della corsia di manovra dei garages, che determinavano ristagno di acqua.

La Corte di Appello aveva ritenuto che il vizio, denunciato oltre il termine di cui all'art. 183 comma 5 c.p.c. configurasse una diversa causa petendi e quindi

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and a loop at the bottom.



una domanda nuova e inammissibile sulla quale il primo giudice non poteva pronunciarsi nel merito senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Il ricorrente contesta questa conclusione asserendo di avere dedotto nell'atto introduttivo fenomeni di infiltrazioni generalizzati nel piano interrato e nel piano terreno senza distinguere o riferire il vizio a specifici interventi dell'appaltatore, pertanto erroneamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto dedotti solo vizi da infiltrazioni provenienti dall'alto, così escludendo quelli da ristagno.

Nel formulare il momento di sintesi, il ricorrente chiede di accertare l'errore della sentenza impugnata consistito nell'aver omesso di considerare riscontri probatori certi e idonei a dimostrare che i difetti della corsia di manovra erano una delle cause delle infiltrazioni e non costituivano vizio a sé dei lavori appaltati e nell'aver immotivatamente escluso le infiltrazioni subite dai box al piano terreno conseguenti a tale difetto dai danni risarcibili a favore del condominio.

5.1 Il motivo è infondato quanto all'omessa motivazione perché la Corte di Appello dopo avere preso in esame dettagliatamente l'atto di citazione, ha ritenuto che

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



parte attrice avesse inizialmente lamentato infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dai soffitti dei box in quanto sottostanti al piano di calpestio che doveva essere oggetto di opere di impermeabilizzazione e ha fatto riferimento a materiale fotografico e ad una lettera dell'amministratore che appunto lamentava infiltrazioni di acqua al di sotto delle superfici appena rifatte, ossia sui solai di copertura dei box; ne faceva discendere la novità della successiva domanda di risarcimento collegata alla diversa causa petendi costituita dalla imbibizione dal basso dei box per effetto del ristagno delle acque.

La motivazione è inoltre sufficiente; le censure del ricorrente, fondate sulle risultanze della CTU, non sono rilevanti al fine del giudizio sulla tempestività della domanda fondata sulla specifica causa petendi; quelle che attengono alla domanda proposta con atto di citazione, sono fondate su argomenti generici e su valutazioni che non integrano uno specifico vizio di motivazione, ma solo la non condivisione della argomentata motivazione ella Corte di Appello.

6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e sostiene che la sentenza sarebbe affetta da error in procedendo per non

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'C.L.' or similar, located at the bottom right of the page.



avere dichiarato l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del secondo, del terzo e del quarto motivo dell'appello di Maplex, ecccepta dall'appellante.

Il ricorrente formulando il quesito di diritto chiede se è ammissibile il motivo di appello che non contenga le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali è stata richiesta la riforma della sentenza pronunciata in primo grado e così se ne caso specifico la Corte Torinese ha errato o meno ad esaminare i motivi di impugnazione ai capi 2, 3 e 4 in difetto delle deduzioni delle ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali è stata richiesta la riforma della sentenza di primo grado.

6.1 La Corte di Appello ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo di appello per effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello di Maplex; ne discende che il motivo è assorbito dalla cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino che riesaminerà anche le questioni ritenute assorbite (per effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello di Maplex) dalla sentenza di appello cassata; il motivo di ricorso, quanto alla censura di omessa pronuncia di inammissibilità del quarto motivo di appello di Maplex,

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



è inammissibile quanto alla sua formulazione (non essendo indicata nel quesito la fattispecie concreta da rapportare ad uno schema normativo tipico) ed è comunque infondato nel merito perché la Corte di Appello ha specificato che il motivo era da accogliere nella parte in cui si censurava la sentenza di primo grado per avere pronunciato in ordine ad un vizio che non era mai stato dedotto; tale semplice deduzione, contenuta nell'appello di Maplex era sufficiente ad individuare con precisione il vizio dedotto e di conseguenza le ragioni del rigetto dell'eccezione sono implicite nell'accoglimento del motivo.

8. Trifone Bollano ha depositato un atto definito controricorso e ricorso incidentale, tuttavia non è formulato uno specifico motivo di ricorso incidentale corredato dal quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. e di conseguenza il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

9. In conclusione devono essere accolti i primi due motivi di ricorso, devono essere rigettati il terzo e il quinto, mentre restano assorbiti il quarto e parzialmente il sesto da rigettarsi quanto alla censura di omessa pronuncia della inammissibilità del quarto motivo di appello.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wdh'.



Gli appelli incidentali devono essere dichiarati inammissibili.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Torino che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, rigetta il terzo e il quinto, dichiara, assorbito il quarto; dichiara per quanto in motivazione parzialmente assorbito il sesto motivo che rigetta per il resto; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo processo di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

Così deciso in Roma, addì 29/10/2014.

Il Consigliere estensore.

(dr. Cesare Proto)

Il Presidente.

(dr. Luigi Piccialli).

Il Funzionario Giudiziario
Verga NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 22 GEN. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Verga NERI